

GIUDICE DI PACE DI TORINO

SEZIONE DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE

Il Giudice dott. Alberto Maria Novarese, a scioglimento della riserva
assunta nel procedimento civile iscritto al **numero 18705/18 di R.G.**
promosso da

nata a (Albania) il

cittadina albanese, elettivamente domiciliata in Torino, via Cavalli n. 28bis,
presso lo studio dell'avv. Andrea Scozzaro, che lo rappresenta e difende in
forza di procura speciale conferita con atto ricevuto dal notaio Fran GJ.Gjoni
di Lezhe (Albania) in data 28 agosto 2018, repertorio numero 3988/2080,
munita di clausola Apostille e di traduzione, prodotta in atti;

avente per oggetto ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 8, D. Lgs. 25 luglio
1998, n. 286,

per l'annullamento

del **decreto di espulsione** dal territorio nazionale

Prot. 795/2018 emesso in data 28 luglio 2018 dal Prefetto di Torino,

letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti;

letta la memoria in data 12 febbraio 2019 della Questura di Torino;

viste le istanze, eccezioni e deduzioni delle parti,

ha pronunciato fuori udienza la seguente

ORDINANZA

Il decreto di espulsione in esame è stato emesso ai sensi dell'art. 13,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 286/1998 perché la ricorrente è entrata nel
territorio dello Stato italiano in data 14 luglio 2018 attraverso la frontiera al

confine Sloveno, sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'art. 10 T.U.I.

In via preliminare, l'Amministrazione eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché la procura speciale alla lite non è stata conferita per il tramite dell'Autorità consolare italiana nel Paese di origine dello straniero.

Al riguardo, si deve osservare che la procura è stata conferita con atto ricevuto dal notaio Fran GJ.Gjoni di Lezhe (Albania) in data 28 agosto 2018, repertorio numero 3988/2080, munita di clausola Apostille di cui alla Convenzione dell'Aja in data 05 ottobre 1961, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 20 dicembre 1966, n. 1253.

Inoltre, la procura è accompagnata dalla traduzione in lingua italiana con dichiarazione di conformità all'originale in albanese, eseguita a cura del traduttore giurato Edlira Marku.

La Convenzione dell'Aja esclude la necessità di legalizzazione della firma di un cittadino straniero su un atto che deve essere prodotto nel territorio di un altro Stato aderente, imponendo quale unica formalità per rendere valido in Italia l'atto l'apposizione su di esso della postilla conforme al modello descritto nella medesima convenzione.

La Repubblica albanese risulta avere aderito alla Convenzione dell'Aja.

Infatti, con comunicato del Ministero degli Affari Esteri in data 18 luglio 2011, l'Autorità italiana ha manifestato che *“Con nota verbale dell'Ambasciata d'Italia a L'Aja n. 774/40 del 25 maggio 2011, l'Italia ha provveduto a depositare, presso il Governo dei Paesi Bassi, il ritiro della riserva posta nei confronti dell'adesione dell'Albania alla Convenzione*

riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961. Pertanto, la Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961, è entrata in vigore tra l'Italia e l'Albania il 26 maggio 2011.”

Poiché il ricorso è stato depositato in data 24 ottobre 2018 dal difensore nella Cancelleria di questo Ufficio e non per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, la firma della ricorrente non doveva necessariamente essere autenticata dall'autorità consolare.

Infatti, si ritiene che anche per il ricorso avverso il decreto di espulsione trovi applicazione la regola generale dettata dall'art. 83, comma 2, cod. proc. civ., il quale stabilisce che la procura alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, evidentemente anche proveniente da una autorità rogante straniera, salvo essere resa valida per lo Stato italiano secondo le norme in vigore, oltre che raccolta dall'autorità consolare, come stabilito dall'art. 18, comma 3, D. Lgs. 150/2011.

In termini, ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte, in un caso relativo a cittadina di nazionalità ceca, ritenuta erroneamente romena, che aveva conferito al proprio avvocato procura speciale notarile, decidendo che *“La regola secondo cui, per la procura alle liti rilasciata all'estero, il requisito della legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, di cui all'art. 15 l. 4 gennaio 1968 n. 15, non è richiesto ove la procura sia conferita a mezzo di notaio in un paese aderente alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con l. 20 dicembre 1966 n. 1253 (poiché il relativo atto, di natura sostanziale, rientra tra quelli per i quali la detta convenzione ha abolito l'obbligo della ricordata legalizzazione), trova*

applicazione anche in materia di ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero, ai sensi dell'art. 13 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, con riguardo agli stranieri appartenenti a paesi che abbiano aderito e ratificato la convenzione stessa, tra i quali rientra, dal 16 marzo 2001, anche la Repubblica di Romania.” (Cass. Civ., sez. I, 06 aprile 2004, n. 6776).

Non vi sono ragioni per discostarsi dall'insegnamento del prestigioso Organo giudicante che non ha posto in dubbio la validità della procura notarile estera, limitando l'esame delle questioni alle formalità necessarie per rendere valido in Italia l'atto estero.

Per quanto precede, si deve procedere ad esaminare il merito.

Con unico motivo di ricorso, la ricorrente ritiene illegittimo il decreto di espulsione in quanto emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) T.U.I. mentre dal passaporto risulta che la medesima ha fatto ingresso in Croazia, quindi in area Schengen, in data 14 luglio 2018 e l'espulsione è stata disposta in data 28 luglio 2018, dunque, con un duplice profilo di invalidità, in quanto dalla Croazia e passando per la Slovenia, le frontiere sono aperte e per la possibilità per i cittadini albanesi di soggiornare in Italia per un periodo fino a novanta giorni senza necessità di visto.

Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

I cittadini di nazionalità albanese titolari di passaporto biometrico hanno diritto a fare ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio, per un periodo non superiore a tre mesi decorrenti dalla data di ingresso sul suolo italiano, senza necessità di richiesta di permesso di soggiorno.

La ricorrente è munita di passaporto biometrico numero
rilasciato in data 22 giugno 2006 dalle Autorità della Repubblica di Albania,

con validità fino al 21 giugno 2026, di cui la ricorrente ha prodotto la fotocopia della pagina contenente le generalità e di altra pagina dalla quale risulta, tra gli altri, il timbro di ingresso in Croazia in data 14 luglio 2018 ove è giunto in automobile alla frontiera di Karasovici.

Alla data del rintraccio nel Territorio Nazionale, avvenuto il 28 luglio 2018, non risulta che la ricorrente aveva dichiarato la propria presenza al Questore della Provincia in cui si trovava, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, come imposto dall'art. 1, comma 2, Legge 28 maggio 2007, n. 68, provenendo da altri Paesi dell'area Schengen.

Tuttavia, da un lato, non risulta agli atti la data certa di ingresso in Italia e, dall'altro, l'Amministrazione non ha contestato la violazione dell'art. 13, comma 2, lettera b) T.U.I. in relazione all'art. 1, comma 3, della citata Legge 68/2007, che sanziona con l'espulsione la mancata dichiarazione di presenza sul Territorio Nazionale, per cui, poiché non è consentito estendere l'esame della fattispecie a ipotesi diverse da quelle contestate, il decreto di espulsione deve essere annullato.

Sul punto si è pronunciata in termini la Suprema Corte, decidendo che *“Nel giudizio ai sensi dell'art. 13, commi 8, 9 e 10, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva pubblica, a fronte della quale può recedere il diritto soggettivo dello straniero extracomunitario a permanere nello Stato, oggetto di indagine è la sola ricorrenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione, essendo le ipotesi di violazione descritte dalla vigente normativa, quali cause giustificatrici della espulsione prefettizia, rigorosamente contenute nelle distinte lettere a), b) e c) dell'art. 13, comma 2,*

d.lg. cit., si da indurre a ritenere che l'atto espulsivo sia a carattere vincolato. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che, disposta l'espulsione dello straniero per essersi questo sottratto ai controlli di frontiera e verificata l'insussistenza, in fatto, di tale ipotesi, non poteva l'espulsione essere confermata dal giudice per il diverso motivo, non contestato, della mancanza del permesso di soggiorno).” (Cass. Civ., sez. I, 28 giugno 2002, n. 9499, principio confermato con la più recente Cass. Civ., sez. VI, 28 novembre 2016, n. 24159).

Anche in questo caso, non emergono ragioni per discostarsi dall'insegnamento della Suprema Corte.

Per tutto quanto precede, il decreto impugnato deve ritenersi illegittimamente emesso e il ricorso deve essere accolto.

Il Giudice di Pace ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del procedimento.

P.Q.M.

il Giudice di Pace, così provvede,

accoglie

il ricorso di _____ nata a _____ (Albania) il _____
avverso il decreto di espulsione Prot. 795/2018 emesso in data 28 luglio 2018
dal Prefetto di Torino e, per l'effetto, annulla il detto provvedimento
impugnato.

Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni di rito.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO
corso Vittorio Emanuele II n. 127 – 10138 TORINO
Sezione Immigrazione e Stupefacenti
tel. 011.4329624 – 011.4329643 – fax: 011.4329642

Torino, 06 luglio 2020.

Il Giudice di Pace

Dott. Alberto Maria Novarese

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, li 08 LUG 2020

ASSIST. GIUD. DOTT. SSA ENTELA REUSHI

